

Sent. n. 117/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Alberto Mingarelli Presidente

dott. Pierpaolo Grasso Consigliere relatore

dott. Andrea Costa Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 37724** del registro di segreteria, sul conto giudiziale n. 19392 relativo alle riscossioni dei diritti per il rilascio di copie presso la Biblioteca del Comune di Nardò per l'esercizio finanziario 2019, reso dalla Dott.ssa Dell'Anna Santina, (c.f. DLLSTN58S41F842H), nata a Nardò (Lecce) il 01.11.1958, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Risi (c.f. RSIMCL66P03F842H – pec: risi.marcello@ordavvle.legalmail.it,) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, alla Via Torquato Tasso, n. 1;

Visto l'atto di deferimento del Magistrato relatore n. 488/2024;

Uditi nell'udienza pubblica del 16 aprile 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Maria Teresa Savino - relatore il Consigliere Pierpaolo Grasso -, il P.M., in persona del S.P.G. Pierlorenzo Campa, nonché l'Avv. Marcello Risi per l'agente contabile.

Esaminati gli atti di causa;

FATTO E DIRITTO

Con la relazione indicata in epigrafe, il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento al Collegio del suindicato conto giudiziale, avente ad oggetto le riscossioni dei diritti per il rilascio di copie presso la Biblioteca del Comune di Nardò relativo all'esercizio finanziario 2019 rilevando, preliminarmente, che in corso di istruttoria l'Ente ha evidenziato che il 30 ottobre 2019, per effetto di un guasto all'impianto antincendio dei locali della Biblioteca, la documentazione richiesta, inerente al conto in questione, sarebbe andata distrutta e per tale motivo, quindi, è stato possibile acquisire solo parziale documentazione.

Il Magistrato istruttore ha ritenuto comunque non superato l'incombente probatorio a carico dell'agente contabile, richiamando giurisprudenza secondo la quale anche l'incolpevole impossibilità di produrre un documento non costituirebbe motivo per escludere l'onere della prova, potendosi procedere alla duplicazione della documentazione contabile smarrita ovvero distrutta.

Sotto il profilo sostanziale, poi, ha rilevato una difformità tra il numero delle ricevute di riscossione indicato nel conto giudiziale (n. 7 ricevute) e il numero delle bolle indicate nelle quietanze di riversamento in tesoreria (n. 21 quietanze), circostanza che non può giustificarsi con il cennato evento distruttivo attesa la compilazione ed il deposito del conto in data ad esso antecedente.

Ha concluso, quindi, per la declaratoria di irregolarità senza chiedere, tuttavia, alcun addebito.

L'agente contabile si è costituita con memoria dell'Avv. Risi, che ha

evidenziato che il conto in questione chiude in pareggio e risulta regolare e che non può essere imputato alla propria assistita l'impossibilità di reperire la relativa documentazione a seguito dell'incendio che ha interessato la Biblioteca, non essendo possibile, anche durante i lavori di ristrutturazione, l'accesso ai locali, chiedendo, al riguardo, prova testimoniale.

La Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni, insistendo per la declaratoria di irregolarità del conto.

Alla pubblica udienza del 16 aprile 2025, le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

La causa è stata dunque posta in decisione.

Il Collegio, pur rilevando la chiusura in pareggio e pur prendendo atto della manifestata impossibilità di ricostituire la documentazione distrutta, constata che dalla documentazione allegata al conto emerge una discrasia – come evidenziato dal Magistrato istruttore – fra le ricevute di riscossione e quelle risultanti nell'attestazione di avvenuto riversamento depositata in giudizio.

Infatti, a fronte di 7 ricevute di riscossione, nella causale vengono indicate 21 bolle.

Tale incongruenza, per la quale alcuna giustificazione è stata fornita, inficiando la regolarità del conto redatto, rende superflua l'ulteriore indagine circa la concreta ricerca e/o ricostruzione della documentazione che risulterebbe essere stata distrutta – sebbene alcun verbale si rinviene in tal senso – per effetto dell'incendio.

La documentazione fornita al riguardo dalla difesa è confermativa di quanto già in atti e non dà idonea giustificazione della predetta dissonanza constatata in sede di esame del conto.

L’assenza di alcun controllo da parte dei revisori dell’Ente – elemento pure censurabile sebbene non imputabile all’agente contabile - non consente alcun ulteriore riscontro dei motivi di tale discrasia.

Deve concludersi, quindi, alla luce degli atti versati in giudizio, per la declaratoria di irregolarità, senza tuttavia procedere ad alcun addebito nei confronti dell’agente contabile.

La peculiarità degli eventi evidenziati anche nella relazione di irregolarità giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio **n. 37724,** dichiara irregolare il conto n. 19392 avente ad oggetto le riscossioni dei diritti per il rilascio di copie presso la Biblioteca del Comune di Nardò relativo all’esercizio finanziario 2019 reso dalla Dott.ssa Dell’Anna Santina, (c.f. DLLSTN58S41F842H) senza alcun addebito.

Spese compensate.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2025.

L’ESTENSORE Il PRESIDENTE

Pierpaolo Grasso Alberto Mingarelli

Depositata in segreteria il giorno 12 maggio 2025

Il Funzionario

Maria Teresa Savino